# COMUNE DI PALAU

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE**

## SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E

## ASSESTAMENTO GENERALE

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

"*1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale e, comunque, almeno una volta entro il* ***31 luglio di ciascun anno****, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) *le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
b) *i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
c) *le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*

*3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

*4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo".*

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che "*mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il* ***31 luglio di ciascun anno****, si attua*

*la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"*.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente**.**

*L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati….*

*2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:*

- *a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- *b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- *c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- *d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- *e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

*3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".*

L'allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 "*Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", punto 4.2 "Gli strumenti della programmazione degli enti locali" prevede che: "Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono: … g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno".*

# COMUNE DI PALAU

## REVISORE UNICO

### Verbale n. 15 del 22/07/2022

***Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale di bilancio***

## PREMESSA

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio, occorre procedere – entro detto termine – all'approvazione dei relativi atti.

Il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024 con Deliberazione n. 36 del 22 dicembre 2021 (cfr parere/verbale n. 18 del 20/12/2021).

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono state approvate le seguenti variazioni di bilancio:

- Deliberazioni della Giunta Comunale ex art. 175 comma 4 TUEL:
    - n. 6/2022, ratificata (cfr. verbale n. 3 del 07/03/2022);
    - n. 22/2022 ratificata (cfr verbale n. 5 del 14/04/2022);
    - n. 35/2022 ratificata (cfr verbale n. 6 del 14/04/2022);
    - n. 55/2022 ratificata (cfr verbale n. 10 del 24/06/2022);
    - n. 63/2022 ratificata (cfr verbale n. 11 del 24/06/2022);
    - n. 66/2022 ratificata (cfr verbale n. 12 del 24/06/2022);
    - n. 79/2022 ratificata (cfr. verbale n. 13 del 24/06/2022);
    - n. 81/2022 in corso di ratifica (cfr. verbale n. 14 in data odierna;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19/2022 (cfr verbale n. 9 del 27/04/2022).

L'Ente ha approvato le tariffe e i regolamenti della Tari per il 2022, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

Il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2021 con Deliberazione n. 18 del 29 aprile 2022 (cfr relazione/verbale n. 7 del 27/04/2022), determinando un risultato di amministrazione di € 16.739.850,94 così composto:

- fondi accantonati € 6.631.790,88;
- fondi vincolati € 2.260.762,22;
- fondi destinati agli investimenti € 1.210.506,29;
- fondi disponibili € 6.636.791,55.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 27/04/2022 è stata applicata una quota di avanzo di amministrazione per € 6.178.600,36 così ripartita:

- fondi destinati agli investimenti € 1.210.506,29;
- fondi disponibili € 4.968.094,07.

*****

Fatta salva l'ipotesi che l'Ente, in via eccezionale per l'anno 2022 (articolo 40, comma 4, del DL 50/2022), abbia approvato il bilancio di previsione applicando la quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021, l'Organo di Revisione ha accertato che l'Ente avendo applicato avanzo di amministrazione non vincolato non si trovasse in una situazione prevista dagli artt. 195 e 222 TUEL, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 del TUEL.

Si ricorda, infatti, che l'articolo 109, comma 2 del DL 18/2020, limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, consente agli enti locali l'impiego della quota libera dell'avanzo di amministrazione per finanziare le spese correnti connesse all'emergenza sanitaria con precedenza rispetto al finanziamento di quelle di investimento, mantenendo solo le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

L'Ente ha trasmesso la certificazione COVID-19 inerente all'esercizio2021.

È stata sottoposta all'Organo di Revisione, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

## ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Organo di Revisione, prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti:

a. la stampa del conto del bilancio aggiornato;

b. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio;
c. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 118/2011.

L'Organo di Revisione, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

L'Organo di Revisione ha verificato che il Responsabile del Servizio Finanziario ha adottato specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari.

Con nota trasmessa a tutti i settori, il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

**VERIFICA ACCANTONAMENTI**

L'Organo di Revisione ha verificato che l'importo indicato nel prospetto del FCDE corrisponde a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

L'Organo di Revisione ha verificato la regolarità del calcolo del FCDE. L'Organo di Revisione ha verificato, infatti, la regolarità del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento in considerazione anche delle nuove modalità di cui al comma 80, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii.

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, l'accantonamento risulta congruo in base alla verifica dell'andamento delle entrate come da principio contabile 4/2.

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, si precisa che *la Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE al comma 80 prevede che "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da*

*784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".*

*Il D.L. 18/2020, art 107-bis, ha previsto inoltre che «A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti locali possono calcolare il FCDE delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020» ….l'articolo 30-bis del DL Sostegni (Legge 21 maggio 2021, n. 69) è previsto che all'art. 107 bis del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole: ''e del 2021''». Tale modifica amplia la facoltà di utilizzo dei dati delle entrate 2019 ai fini del calcolo del FCDE in luogo di quelli relativi al 2020, estendendola anche al 2021. La norma in esame vale sia per il fondo crediti di dubbia esigibilità a preventivo che per quello a rendiconto.*

L'Organo di Revisione ha analizzato le variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate nei prospetti inseriti agli atti del Consiglio quale parte integrante e sostanziale della proposta di deliberazione, ai quali si fa integrale rinvio.

L'Organo di Revisione attesta che le variazioni proposte sono:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

L'Organo di Revisione ha verificato che con la variazione apportata al bilancio e l'applicazione di una quota di avanzo libero (per € 761.000) sono assicurati gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'Organo di Revisione, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli stessi sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

## CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

**visto**

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'Ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

**verificato**

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 15/07/2022;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2022/2024;
- che l'impostazione del bilancio 2022/2024 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019;

**esprime**

**parere favorevole** sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Sassari/Palau lì 22 luglio 2022

*Il revisore unico*
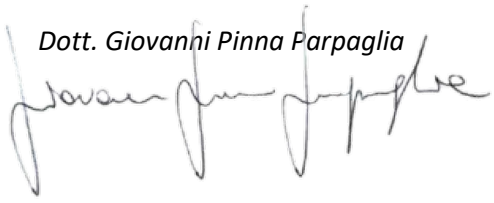
*Dott. Giovanni Pinna Parpaglia*